

IL SINDACO COMUNALE
 Art. 14, Legge 18.03.1968 n.241

COMUNE DI GIBELLINA
 Provincia di Trapani

COMUNE DI GIBELLINA

Per Copia Conforme

Gibellina, li _____

ORDINANZA SINDACALE del 27 Giugno 1996 n.81.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Leonardo Agate)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ha seguito del sisma del 15 gennaio 1968 avvenuto nella Sicilia Occidentale, l'abitato di Gibellina è stato dichiarato totalmente distrutto;
- che la ricostruzione dell'abitato è stata attuata con il totale trasferimento dell'abitato su di un sito diverso da quello originario posto in parte sul territorio di S. Ninfa e in parte sul territorio di Salemi;
- che con decreto n.2276 in data 14.4.1970 dell'Ispettorato Generale per le zone terremotate venne approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto dei lavori relativi al trasferimento totale dell'abitato di Gibellina;
- che con decreto del predetto Ispettorato Generale n.1592 del 2.3.1972 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori sopra indicati
- che venne all'uopo predisposto il piano particolare e l'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori predetti;
- che con ordinanza Prefettizia n.8462 del 23.3.1972 venne disposto il deposito dei suddetti atti presso la Segreteria Comunale di Salemi, Santa Ninfa e Gibellina, a termine degli artt. 17, 18 e 24 della legge 25 giugno 1865, n.2359;
- che con Ordinanza Prefettizia n.16635 del 7.6.1972 e n.31335 del 30.10.1972, per disposta l'esecuzione del piano di trasferimento dell'abitato di Gibellina;
- che con definitivo Decreto Prefettizio n.33705, Div.4° in data 24.1.1973 è stata preannunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva a favore del Demanio dello Stato - Ministero dei Lavori Pubblici delle ditte in esso riportate e che, in copia si allega alla presente ordinanza.
- che con verbale in data 2.8.1980 sono state consegnate le opere di urbanizzazione primaria comprendente la rete stradale, la rete fognante e l'impianto di depurazione, nonché la sistemazione dei comparti destinati all'attività edilizia privata, assistita con il contributo dello Stato, del nuovo centro urbano di Gibellina;

VISTO il terzo comma dell'art.14 del D.L. 27.2.1968, n.79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n.241, per come sostituito dall'art.15 della legge 7.3.1981, n.64 che testualmente recita: "Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data di collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale".

VISTO l'art.5 della legge 31.12.1991 che al precedente art.14, aggiunge dopo il terzo comma, il seguente quarto comma: "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del Sindaco".

RITENUTO di dover acquisire tutte le rimanti aree, già espropriate per consentire la ricostruzione di Gibellina, al fine di definire la consistenza del possesso dei beni comunali territoriali relativi al nuovo centro abitato

ORDINA


che tutti i terreni riportati nel Decreto Prefettizio prot. n° 33705/DIV.4° del 24.01.1973, che si allega in copia alla presente ordinanza, espropriati a favore del Demanio dello Stato - Ministero dei Lavori Pubblici- siti nel territorio dei Comuni di Salemi e di S.Ninfa, passano a fare parte gratuitamente del patrimonio comunale, per come stabilito dall'art. 14 del D.L. 27 Febbraio 1968, n° 79 e successive modifiche ed integrazioni.

D21

Il Sindaco

Prof. Giovanni Navarra

Giovanni Navarra





Percorso di Navigazione: Ricerca

339. TERREMOTI

C) Provvedimenti per particolari terremoti di data recente



D.L. 27-02-1968 n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1968, n. 53 e convertito in legge con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (Gazz. Uff. 28 marzo 1968, n. 81).

Risultato Ricerca

D.L. 27/02/1968, n. 79

14. Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale ^(27/c).

Maschere di Ricerca
Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

Pagina Principale
Provvedimenti
Commenti Giurisprudenziali
Massime Giurisprudenziali
Sentenze Giurisprudenziali
Dottrine
DeANet
Nuovi DeANet
Modificati DeANet

Agg. G.U. 12/06/2004

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del sindaco ^(27/d).
Sino alla data di tale passaggio, l'Ispektorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato ⁽²⁸⁾.

^(27/c) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 31 dicembre 1991, n. 433, riportata al n. C/CLXXX.

^(27/d) Comma così inserito dall'art. 8, L. 31 dicembre 1991, n. 433, riportata al n. C/CLXXX.

⁽²⁸⁾ Articolo sostituito prima dall'art. 9, L. 5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV e poi dall'art. 15, L. 7 maggio 1981, n. 64, riportata al n. C/CIX.